



Titolo

FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO DALLA I.A.S. S.p.a.

Descrizione

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Ordine n°

data

FORNITURA ANNUALE DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO DALLA I.A.S. S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO E SPECIALE D'APPALTO

	20/07/2021		
Rev.	Data	Nota di revisione	Autore

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE**
- ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE**
- ART. 5 MATERIALI**
- ART. 6 PARTICOLARI**
- ART. 7 VALIDITÀ DEI PREZZI**
- ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 9 SUBAPPALTO**
- ART. 10 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA – ULTIMAZIONE**
- ART. 11 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE**
- ART. 12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 13 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**
- ART. 14 PAGAMENTI**
- ART. 15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**
- ART. 16 RITARDO NEI PAGAMENTI**
- ART. 17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA**
- ART. 18 FORNITURE RIFIUTATE**
- ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**
- ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**
- ART. 21 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE**
- ART. 22 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELL'APPALTATORE**
- ART. 23 ANDAMENTO DELLE FORNITURE**
- ART. 24 RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA FORNITURA**
- ART. 25 GARANZIE , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA**
- ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**
- ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**
- ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'APPALTATORE**
- ART. 30 INFORMAZIONI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE**
- ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 32 CONTENZIOSO**
- ART. 33 CONDIZIONI PARTICOLARI**



Titolo

FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO DALLA I.A.S. S.p.a.

Descrizione

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Ordine n°

data

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti come dettagliatamente indicati per quantità e qualità nell'elenco delle prestazioni facente parte della documentazione di gara e come riassunte nell'articolo 3

2.Nel corso dell'esecuzione del contratto, I.A.S., per il seguito indicata come "**Committente**", per le fattispecie previste dall'art.311 del Regolamento approvato con Dpr 207/10, per il seguito indicato come "**Regolamento**", può chiedere e il fornitore aggiudicatario, per il seguito indicato come "**Appaltatore**" ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'Appaltatore.

3.In caso d'aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle caratteristiche e all'importo delle forniture, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

4. L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto di appalto dà atto di conoscere ed accettare espressamente le Condizioni Generali di contratto beni e servizi IAS s.p.a. liberamente consultabili sul Profilo internet di IAS.

3

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo a base d'asta € 70.000,00-----

1.L'importo complessivo delle forniture ammonta a:

€ 70.000,00 (EuroSettantamila/00) (oltre I.V.A.) compreso Ex D.l.g. 81/08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. La quantità stimata di calce per 1 anno ammonta a circa tonnellate 650.

3. L'ammontare definitivo del contratto resta sempre fissato in € 70.000,00. Si da sin d'ora atto che il prezzo offerto dall'appaltatore inciderà esclusivamente sul prezzo finale al netto degli oneri di sicurezza restando invariato l'ammontare contrattuale e potendosi esclusivamente determinare un aumento delle quantità effettivamente fornite in relazione al prezzo offerto per riguardo all'ammontare massimo contrattuale predetto.

ELENCO PREZZI UNITARI

A - Rimborso maggiori oneri connessi con la impossibilità oggettiva e non prevedibile da parte del Committente, all'atto dello scarico della merce in fornitura, di poter effettuare **del tutto** il relativo scarico presso il SILO di stoccaggio di IAS. La impossibilità allo scarico totale deve avvenire per cause non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. **Per singolo scarico mancato a seguito della presentazione dell'autocarro in impianto di IAS. N.1 - € 220,00**

B - Rimborso maggiori oneri per la casistica come al nuovo prezzo n.1 ma per scarico solo parziale della calce di fornitura. Per oneri di trasporto connessi con restituzione della merce non scaricata e restituita al produttore **Per singolo trasporto n. 1 - €80**

C - Sovrapprezzo all'art. 2, sempre per la casistica di scarico solo parziale della calce in fornitura.**Per tonnellata di merce non scaricata e restituita al produttore €/tonn €15**

I prezzi sopra indicati in A, B, C che precedono sono da intendersi già netti trattandosi di ristoro di oneri e spese direttamente supportati

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione delle forniture siano rilevabili dagli elaborati, oppure pur specificati nella descrizione delle forniture non siano rilevabili dagli elaborati. Inoltre nessun compenso è dovuto per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

ART.3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione.

2. Fornitura a consegne ripartite stimata di **Tonn. 650** (seicentocinquanta) di Fiore di Calce Idrata sfusa (altri nomi comuni: Calcio idrato, Calce spenta, Idrato di calce)

– Formula bruta: $\text{Ca}(\text{OH})_2$

3. La fornitura dovrà essere eseguita c/o l'Impianto Biologico Consortile di Priolo G. gestito dalla I.A.S. S.p.a.

ART.4 PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa previsione dell'elenco delle prestazioni:

a) la produzione, la fornitura a regola d'arte dei prodotti secondo le indicazioni progettuali, nel rispetto delle specifiche tecniche, del presente capitolato speciale d'appalto;

b) il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli locali compresi carico, scarico, sollevamento, anche in edifici a più piani ed in piani interrati da eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione;

c) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi a termine del loro utilizzo;

d) la pulizia nei luoghi della fornitura sia all'inizio che al termine della stessa;

e) tutte le ulteriori prestazioni occorrenti alla perfetta realizzazione a regola d'arte della fornitura;

f) la consegna di tutte le dichiarazioni di qualità, conformità e certificazioni di legge relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.

2. La ditta offerente prima di compilare l'offerta ha l'obbligo di recarsi sul luogo di esecuzione della fornitura per rendersi conto delle condizioni locali e per verificare le effettive condizioni di fornitura presso l'Impianto di depurazione IAS nonché controllare o verificare particolari condizioni circa la collocazione del materiale in fornitura.

ART.5 MATERIALI

1. I prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili per la sicurezza del personale impiegato.

L'Amministrazione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti dal Laboratorio Chimico della Committente stessa a spese dell'Appaltatore. Nel caso di superamento dei valori limite, l'Appaltatore sarà obbligato a ritirare tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo la scadenza del periodo di garanzia. Ove all'esito delle verifiche della Committente il materiale in fornitura risultasse inidoneo allo scopo della presente commessa il predetto materiale dovrà essere allontanato dall'Impianto di depurazione IAS a cura e spese dell'Appaltatore con integrale recupero delle somme eventualmente anticipate in acconto dalla Committente oltre che le spese sostenute per le verifiche di qualità.

ART.6 PARTICOLARI

1. Prima della fornitura il fornitore dovrà definire con il direttore dell'esecuzione tutti i particolari dei prodotti, per quanto non definiti nel progetto o nell'offerta, senza che l'impresa possa chiedere ulteriori compensi.
2. Il fornitore a richiesta del direttore dell'esecuzione è obbligato a presentare a proprie spese i campioni richiesti.

ART.7 VALIDITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Appaltatore dal presente capitolato d'oneri e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Detti prezzi rimarranno ancora fissi ed invariabili anche nelle ipotesi di incremento della durata del contratto o della quantità di materiale in fornitura previsto all'art. 10 c. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni in approvvigionamento, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il Committente hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo e solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà dell'incremento eccedente il 10% osservato.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva da costituire conformemente all'art. 103 del Codice degli Appalti.
2. In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la mancata stipula del contratto.
4. La cauzione predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

6. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART.9 SUBAPPALTO

1. Tutti i subcontratti stipulati dall'Appaltatore per la esecuzione del presente contratto, a prescindere che siano qualificabili come subappalto o meno, sono soggetti alla previa

autorizzazione della Committente.

2. L'Appaltatore può chiedere e ottenere l'autorizzazione al subappalto per una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

3. La Committente non potrà essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i rapporti contrattuali instaurati dal fornitore con i terzi.

4. Non sono considerati subappalti i sub-affidamenti, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate. L'appaltatore comunica al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti del subappaltatore. Sono altresì soggetti alla disciplina del subappalto i contratti aventi ad oggetto la fornitura e trasporto, quando quest'ultimo ha un'incidenza del costo superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, e sempre che l'importo del singolo contratto d'affidamento superi il due per cento dell'importo complessivo netto del contratto d'appalto in essere.

5. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Codice.

6. L'Appaltatore è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.

7. In caso di violazione dei divieti predetti, la Committente ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa sostenuta dalla Committente.

8. Se durante l'esecuzione delle forniture la Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subaffidatario è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, il fornitore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subaffidatario.

9. La risoluzione di tale subaffidamento non darà diritto al fornitore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle forniture.

10. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'Appaltatore principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

12. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'Art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

14. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e memoria delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

16. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

17. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.

19. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

20. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART.10 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA – ULTIMAZIONE

1. La durata del presente appalto è fissata in anni uno a partire dal verbale di inizio della fornitura. Detta durata potrà essere prolungata, a richiesta della Committente, per ulteriori sei mesi, nei seguenti casi:

- Mancato esaurimento dell'ammontare complessivo del contratto in relazione a risparmi di gestione conseguiti da IAS sul consumo del detto materiale;
- Necessità di aumentare le quantità in fornitura fino al massimo di un quinto in più rispetto all'ammontare complessivo previsto in contratto.

2. La fornitura di che trattasi, dovrà essere eseguita, con consegne ripartite da **10 a 20 tonnellate** circa, che saranno richieste, di volta in volta, secondo programma settimanale e scadenze parziali prefissate, dal Direttore dell'Esecuzione anche telefonicamente o tramite posta elettronica o fax ed in caso di necessità entro e non oltre 24 ore dalla richiesta telefonica alla società aggiudicatrice, che provvederà allo stoccaggio nei serbatoi IAS con mezzi propri per lo scarico e personale specializzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto e scarico di Calce idrata sfusa in polvere.

3. Entro tale termine devono essere anche presentate al direttore dell'esecuzione tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

4. È onere dell'Appaltatore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione della fornitura. Il direttore dell'esecuzione procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione della fornitura.

ART.11 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

1. Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi con quanto previsto all'art. 10 del presente Capitolato ed a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.

ART.12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità di IAS, ordinare la sospensione dell'esecuzione del

contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.13 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1.La penale pecuniaria per il ritardo nell'effettuazione della fornitura è stabilita nella misura di: € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, sulla singola subfornitura di cui all'Art. 10 comma 2 del presente Capitolato, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le penali applicate complessivamente valutate non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

2.Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà della Committente di risolvere il contratto, all'Appaltatore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

3.Resta altresì salvo il diritto della Committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in caso di superamento di penali per un ammontare complessivo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale od in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio della Committente possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

4.Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del direttore dell'esecuzione e conforme parere del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

ART.14 PAGAMENTI

1.Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'Appaltatore è incorso, è effettuato in ragione mensile in funzione della fornitura eseguita detratti gli acconti corrisposti sui prezzi a base d'asta come indicati all'art. 2 del presente Capitolato, al netto degli oneri di sicurezza.

2. Prima di emettere la fattura l'Appaltatore dovrà inviare al gestore del contratto competente, il resoconto con i giustificativi a supporto delle attività svolte (report prestazione erogata, etc.).

Tale resoconto contiene al suo interno gli importi della fattura sulla base di quanto consegnato e/o erogato.

Il Gestore del contratto ricevuti i giustificativi, e controllata l'esattezza/completezza della rendicontazione nonché la congruità della stessa rispetto al contratto/ordine emette il MDA (MODULO DI ACQUISIZIONE) e lo invia tramite mail al Fornitore.

Ricevuto il MDA, il Fornitore provvede ad emettere la fattura, esclusivamente completa di MDA controfirmato mediante il sistema SDI (fatturazione elettronica).

Il codice univoco per la fatturazione elettronica IAS è il seguente: A4707H7

Se la fattura non è accompagnata dal MDA, la stessa non potrà essere pagata. La fattura, in duplice copia, dovrà riportare in modo chiaro e completo, pena il mancato pagamento, i riferimenti del presente ordine relativamente a: numero dell'ordine e numero CIG.

Detta fattura dovrà essere inviata a I.A.S. S.p.A. - 96010 Priolo G. - SR – e sarà pagata previa verifica positiva di Attestazione correttezza contributiva (DURC).

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f..

11 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore indica il seguente conto corrente IBAN: _____ e i soggetti delegati a operare sul predetto conto sono: _____ sul tale conto bancario questa Stazione

Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto e del quale l'aggiudicatario medesimo dovrà avvalersi per tutte le relative operazioni, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, a pena nullità assoluta del contratto, l'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il contratto si intende nullo nei casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore ed l'eventuale sub fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/08 e s.m. ed integrazioni, verrà risolto anche nell'ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Appaltatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d.f. a mezzo bonifico bancario, previa verifica e solo al buon fine dell'acquisizione da parte delle Amministrazioni competenti del DURC, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti in capo all'Appaltatore per legge in materia di paghe e contributi, sia dei dipendenti dell'appaltatore che di tutti gli eventuali dipendenti impiegati in ragione di subcontratti autorizzati.

Per gli stessi valgono inoltre le disposizioni di legge in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il conto corrente

dedicato.

ART.15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La Committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
2. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dell'esecuzione ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore.
3. Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 2, il Committente provvederà a sospendere i pagamenti per eventuali crediti maturati dall'Appaltatore ed accantonare le somme dovute all'appaltatore per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto con le modalità fissate per legge, senza tuttavia pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

ART.16 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi dell'articolo 15 o in forza di disposizioni di legge.
2. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

ART.17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

1. Entro 15 gg dall'emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di conformità prevista agli artt. 312 e segg. del Regolamento.
2. Il certificato è rilasciato nelle forme previste dal Regolamento dei Lavori Pubblici.
3. Il certificato è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni esibiti ed accettati dalla Committente e previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
4. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati.
5. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso i tali spese e di quelle per il ripristino o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
6. Il certificato dovrà contenere l'indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l'eventuale importo totale della penale da applicarsi.
7. Il direttore dell'esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.

8. Questo certificato è trasmesso dalla Committente per la sua accettazione all'Appaltatore.

ART. 18 FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, la Committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore o sulla cauzione.

4. La Committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture, l'Appaltatore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 Codice civile per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dalla Committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

2. L'Appaltatore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. La Committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di qualità dei materiali impiegati, di esaminare l'andamento della produzione dei beni in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati dell'Appaltatore e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'Appaltatore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

5. Alla consegna di ogni fornitura, potranno essere prelevati a discrezione della Committente due campioni del prodotto che, muniti di sigillo e firma di un Tecnico della Committente e del rappresentante dell'Appaltatore o di un suo delegato, compreso il trasportatore, saranno conservati nel laboratorio consorziale nei modi più adatti a garantirne la conservazione e l'autenticità.

I Tecnici della Committente verificheranno le caratteristiche qualitative del primo campione e qualora risultassero non corrispondenti a quelle dell'analisi tipo (analisi che ogni ditta concorrente avrà allegato all'offerta) in caso di eventuali contestazioni verranno effettuate analisi anche sul secondo campione presso laboratori di fiducia della Committente.

All'effettuazione di tali analisi, l'Appaltatore ha piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare con propri Tecnici.

Qualora risultassero valide ed incontestabili le analisi effettuate dalla Committente sul primo campione, esse daranno diritto alla Committente di rivalersi a titolo di risarcimento sulla cauzione, addivenendo, nei casi di recidiva, alla risoluzione del contratto.

ART. 21 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE

1. Il trasferimento della proprietà alla Committente dei beni oggetto della fornitura ha luogo ad avvenuta accettazione degli stessi.

2. L'obbligo di custodia dei beni oggetto della fornitura è trasferito alla Committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura.

ART. 22 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELL' APPALTATORE

1. L'Appaltatore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare alla Committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione della fornitura.

2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità al fornitore o al suo rappresentante.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

5. L'Appaltatore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere.

ART. 23 ANDAMENTO DELLE FORNITURE

1. L'Appaltatore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

2. Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

3. La Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di forniture particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione della fornitura, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che il fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 24 RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA FORNITURA

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone completamente sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

2. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 25 GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore s'impegna alla garanzia ed assistenza dei beni oggetto della fornitura per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura o minor tempo in relazione all'avvenuta utilizzazione del materiale in fornitura.

15

2. L'Appaltatore pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Il servizio di assistenza è garantito completamente gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi.

ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura.

Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la posa in opera e l'installazione dei beni forniti, la Committente corrisponde un indennizzo sempreché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione, entro tre giorni dall'evento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione procede in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo processo verbale, avente ad oggetto l'accertamento dello stato dei prodotti dopo il danno rispetto allo stato precedente e delle cause dei danni, precisando la specifica causa di forza maggiore e/o la sussistenza di comportamenti colposi del fornitore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dalla Committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

5. Se il comportamento colposo dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono comunque a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore

dell'esecuzione, sui beni oggetto della fornitura. Qualora l'Appaltatore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal direttore dell'esecuzione in caso di risoluzione del contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'Appaltatore,

e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,

f) l'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature e degli impianti;

2. In caso di forniture con posa in opera l'Appaltatore è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti operanti in cantiere risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e assume a suo carico tutti gli obblighi relativi.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice civile, può risolvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo con preavviso al fornitore di venti giorni.

2. L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice civile.

3. Durante l'esecuzione del contratto, la Committente può ordinare, un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi nell'appalto e per le fattispecie descritte all'art. 10 c. 1 del presente Capitolato. Oltre tale limite l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. È facoltà della Committente di risolvere il contratto in danno del fornitore nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di cui all'articolo 13 c. 3 e segg. del presente capitolato;

- b) in caso di subappalto non autorizzato

- c) violazione della normativa antimafia

- d) tutte le fattispecie di cui alle "Condizioni Generali di contratto beni e servizi IAS s.p.a.".

2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente, sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa.

L'affidamento a terzi è comunicato all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente.

ART. 30 INFORMAZIONI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. L'Appaltatore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Siracusa e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e rumore.

2. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, il fornitore è soggetto all'osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento", per quanto quest'ultimo compatibile con il citato Codice nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al Responsabile del Procedimento o, in mancanza, al superiore rappresentante del Committente, le contestazioni insorte. Il Responsabile del Procedimento o il superiore rappresentante del Committente, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'Appaltatore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica all'Appaltatore, in forma d'ordine di servizio, la decisione del Responsabile del Procedimento o del superiore rappresentante al fornitore, l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel certificato di verifica di conformità della fornitura.

4. Qualora l'Appaltatore abbia iscritto riserva sul certificato, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del Procedimento o al superiore rappresentante del Committente.

ART. 32 CONTENZIOSO

1. Tutte il contenzioso derivante dall'esecuzione del presente contratto, e non risolto ai sensi dell'art. 31 che precede, è devoluto esclusivamente al Giudice ordinario.

2. Il Foro competente è Siracusa.

3. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

2. In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. ha accluso ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i relativi allegati, al fine di:

- informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da I.A.S. nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

3. I concorrenti dovranno:

- leggere con attenzione tale documento.
- acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.I. di I.A.S., redigere, in caso di aggiudicazione, il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la valutazione di tutti i rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, connessi con l'attività da svolgere all'interno dello stabilimento I.A.S.

18

4. Il documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato XV del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovrà essere congruo, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, con il servizio e l'attività che l'appaltatore svolgerà all'interno dello stabilimento I.A.S. di Priolo G. Il PSS dovrà essere fornito alla stazione appaltante successivamente all'avvenuta aggiudicazione, entro il termine temporale di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di mancanze e la richiesta di integrazioni da parte delle strutture interne di Sicurezza o, ove nominato dalla committente, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno ricevere il riscontro dell'aggiudicatario nel termine massimo di altri 7 gg naturali e consecutivi dalla data di segnalazione.

Il PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda autorizzazione a far entrare soggetti terzi nei siti di I.A.S. S.p.A., all'atto della comunicazione alla Committente egli dovrà trasmettere ad I.A.S., anche i documenti prodotti da questi soggetti ed in particolare la dichiarazione di acquisita conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul D.U.V.R.I. di I.A.S., e i relativi allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel PSS dovrà essere tempestivamente comunicata ad I.A.S. S.p.A. e darà luogo ad un aggiornamento del già menzionato documento.

Laddove necessario saranno redatti da parte di I.A.S. verbali di cooperazione e coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

5. L'appaltatore provvederà, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatore ha definito in materia;



Titolo

**FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA
ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO
DALLA I.A.S. S.p.a.**

Descrizione

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Ordine n°

data

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
6. I dipendenti dell'appaltatore e di eventuali sub affidatari dovranno esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e le indicazioni previste all'art. 18 comma 1 lettera u) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. La non osservanza di tale norma durante lo svolgimento del servizio comporterà il temporaneo allontanamento del lavoratore dallo stabilimento.

Il tecnico incaricato

19

Visto per approvazione del Capitolato tecnico e speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Mandalà